

DI NUOVO INSIEME: LA PROSPETTIVA DELLA RIUNIFICAZIONE FAMILIARE

Dario Angelo Colombo

1. INTRODUZIONE

Giorgio Battistacci - illustre magistrato perugino, scomparso recentemente e ricordato nel n. 4-5/1997 da questa rivista - in un saggio su "Interventi dei servizi e interventi giurisdizionali a tutela dei minori soggetti a varie forme di abuso" (Battistacci G., 1985) osservava che "prima di intervenire sul piano giurisdizionale, è opportuno che si intervenga sul piano dei servizi e delle risorse della comunità". E aggiungeva che "è consigliabile che si realizzi la collaborazione degli interessati, che è più difficile, se non impossibile, ottenere quando si richiede l'intervento del giudice". Il rischio altrimenti è che "gli operatori dell'ente locale, che sarebbero tenuti ad osservare il provvedimento del giudice e costretti a rendere conto ad una autorità oggi esterna al corpo sociale, potrebbero finire per assumere un ruolo di servi di un potere vissuto dai minori e da tutti i cittadini come a loro del tutto estraneo" e conclude affermando che "occorre evitare il pericolo di affidarsi ad una certa onnipotenza del diritto...".

Salvador Minuchin, in una analisi sul movimento dei nuovi approcci di terapia familiare, apparso su: "Terapia familiare" del 1992 e dal titolo *La storia riscritta della terapia familiare o La mappa politica della terapia familiare*, descrivendo la sua collaborazione a New York con la Child Welfare Administration (Cwa) verso la fine degli anni '80, rilevava con tinte drammatiche che, sebbene il diritto penale si sostanzia sulla coerenza dei concetti che stanno alla base del giudizio e della punizione, di fatto questa coerenza nell'aiuto a minori e famiglie viene negata. Così si esprimeva "Sono rimasto inorridito nel constatare fino a che punto la Cwa e istituzioni simili, qualunque sia la loro denominazione, sono colpevoli dell'abuso e dell'abbandono a cui sono sottoposte le famiglie povere. Non è una questione di fondi: la Cwa ha un rapporto di asservimento al sistema giudiziario. Un tribunale, anche il tribunale per la famiglia, non parla il linguaggio degli esseri umani, non parla di amore e sofferenza, il linguaggio dei servizi sociali è diventato quello del crimine... Valutare una famiglia viene definito con l'espressione "indagare e riferire". Predominano i concetti legati al controllo: quando un bambino

viene portato via da casa, non si usa questa espressione, facendo magari riferimento allo stato di disgregazione della sua famiglia". E in altra parte: "I valori ideologici articolati sono stabiliti nell'interesse del bambino, per la sua protezione, in base ai valori della famiglia" ma purtroppo "il sistema giudiziario ha a che fare con vittime e persecutori e decide colpe e punizioni, cioè si muove in un'area di controllo", mentre "le famiglie abbandonate, le famiglie cosiddette negligenti, hanno bisogno di essere sostenute, riparate e aiutate in un processo di ritorno a un benessere materiale e psichico. Il tribunale non può rispondere a queste esigenze", e, conclude Minuchin, "c'è bisogno di reintrodurre interessi umani e di effettiva utilità sociale nel lavoro con queste famiglie".

Oltre la crudezza della descrizione, finisce poi per porsi alcune domande di cruciale importanza, domande che sono innanzitutto dilemmi etici, con cui quotidianamente ci troviamo a fare i conti. Indica a proposito due grandi temi nella terapia, la natura dell'obiettività e il diritto di intervenire come esperti, facendone discendere una miriade di domande, tra le quali: "esistono delle regole che definiscono la natura delle persone e delle famiglie? Come diventiamo e come sappiamo di sapere che siamo esperti? Che diritto abbiamo di definire le diversità, imponendo agli altri dei modi di essere?".

E apre in questa occasione, dal suo osservatorio di psicoterapeuta familiare, una finestra di estremo interesse sul mondo che definisce "un altro gruppo di terapeuti familiari che lavorano negli Stati Uniti e che è quasi sconosciuto al gruppo dirigente della terapia familiare", i quali "hanno cominciato a esplorare la possibilità di cambiare l'orientamento dell'assistenza sociale dando vita a servizi 'basati sulla famiglia'".

Ci pare questa una buona presentazione di quanto in questo numero della rivista andremo approfondendo nel descrivere l'esperienza e il modello di intervento pluridecennale che va sotto il nome di riunificazione familiare, ad opera principalmente di Anthony Maluccio e dei suoi collaboratori del Boston College.

Le citate opinioni di due altrettanto noti studiosi e praticanti, dall'interno di due mondi e da due prospettive operative differenti, l'azione terapeutica e l'esercizio della funzione di controllo, sono illuminanti per aprirci alla comprensione di questo modello, introducendoci con alcune considerazioni su come viene oggi gestito il rapporto tra organi della giustizia e servizi del territorio nel perseguire l'obiettivo della tutela del minore in situazione di pregiudizio.

2. SERVIZI SOCIALI E ORGANI DELLA GIUSTIZIA MINORILE

In questo campo, a conferma dell'assunto di Battistacci, sembra purtroppo invalsa in questi anni una tendenza nei servizi e negli operatori, che sembra non vedere alcuna possibilità di operare se non attraverso l'esercizio della funzione

giurisdizionale, come a rispondere a due parole d'ordine, "giurisdizionalizzare tutto" e "giurisdizionalizzare sempre", cioè ricorrere al sistema giudiziale per ogni fase del processo di aiuto e in ogni tempo.

Carla Meda rileva nel suo contributo in questo numero che i tipi di allontanamento dal nucleo familiare più frequentemente messi in atto dai servizi sono "quasi sempre allontanamenti coatti disposti dall'Autorità giudiziaria con un duplice obiettivo: la difesa del minore da una situazione di grave rischio e la necessità di giungere ad una valutazione della recuperabilità dei genitori" e riconosce amaramente che "il tema della riunificazione familiare è nella realtà attuale dei servizi quasi sconosciuto".

La prima osservazione che può farsi è relativa alla tipologia del "giurisdizionalizzare tutto". Se il ricorso alla giustizia minorile infatti può essere utile e oltremodo necessario in una prima fase di intervento al fine di porre un chiaro segnale ad una situazione spesso "grave" per il minore (l'allontanamento ad es.), così come in alcune fasi "topiche" del processo di aiuto in specie per sancire passaggi fondamentali nel percorso di tutela dello stesso (la ridefinizione delle potestà genitoriali, piuttosto che il rientro definitivo in famiglia), la tendenza nei servizi appare invece quella di far definire al contesto giudiziale ogni fase del proprio intervento.

In altri casi, quelli ricompresi nella casistica "giurisdizionalizzare sempre", il ricorso al contesto giudiziale in un "tempo non propizio" - sia in fase di approccio iniziale che durante il processo d'aiuto - può finire per assumere il ruolo di ulteriore incidente all'interno di una situazione problematica, di una situazione conflittuale che già si presenta con caratteri di forte deterioramento e in cui quindi il processo legale finisce per contribuire appunto ad aggravare il problema, anziché a risolverlo. Parafrasando Watzlawick, si determina che la presunta soluzione data al problema si dimostra divenire essa stessa il problema in una spirale senza fine; il progetto di intervento diviene esso stesso problema, amplificandolo, tendendo a riprodurlo, a incancrenirlo, facendogli prendere altre strade e ponendo obiettivi quasi per nulla pertinenti alla situazione di partenza. A questo riguardo, sembra paradossale e anche eticamente superficiale - al di là delle accampate difficoltà finanziarie da parte dei Comuni in questione e che comunque non spostano di una virgola la loro responsabilità in ordine agli interventi di tutela dei minori - quello che avviene laddove la funzione di intervento su minori con provvedimento dell'Autorità giudiziaria è delegata dai Comuni ai servizi delle Aziende sanitarie locali; mi riferisco al ricorso da parte dei servizi alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni anche su situazioni di sola manifestazione di disagio, per il solo fatto che con l'emissione di provvedimento dell'Autorità giudiziaria si obbliga l'ente locale ad intervenire sotto il profilo economico a copertura del costo per il collocamento del minore in situazione assistenziale.

Due sono allora le riflessioni conclusive che si possono trarre.

Della giustizia minorile, prezioso strumento di regolazione e di tutela del diritto del più debole, in questo caso il minore, sembra utile cominciare a fare un uso sapiente e oculato, per evitare il pericolo che inevitabilmente corre qualsiasi strumento allorché se ne faccia un uso "spropositato", cioè il rischio di finire per produrre effetti contrari e opposti a quelli per i quali lo strumento stesso è stato pensato. È tra l'altro nota la crisi strutturale in cui si dibatte il sistema della giustizia, che è anche crisi concettuale di irriducibilità dentro i termini del codice giuridico "giusto/ingiusto" degli eventi-problema, degli eventi-conflitto, intesi come sostanziali rotture relazionali che si evidenziano nell'occasione del "reato". Si rivela ancor più inefficace la costrizione dentro questa diade e in quelle conseguenti - come ad es. vittima/carnefice - proprio perché qui dentro non si consentono sfumature di sorta, e inevitabilmente ciò è portatore di gravi perdite, come l'esperienza, i sentimenti, le speranze, le costruzioni di senso dei singoli e dei gruppi.

Non a caso i nuovi orientamenti, in specie della giustizia minorile, sembrano indirizzarsi verso parole d'ordine come "degiurisdizionalizzazione, depenalizzazione, decarcerazione" (Di Ciò F., 1998). D'altro canto, da dove viene se non da qui la ricerca di nuove forme di giustizia, "*justice douce*", (Bonafè Schmitt J.P., 1992), dentro lo stesso sistema o nei dintorni dello stesso : valga per tutte il dibattito intorno alla mediazione in generale, come sintomatico dell'urgenza di uscire dalle costrizioni concettuali dette sopra .

Nel bisogno di mantenere comunque una caratterizzazione di controllo sociale ad un certo tipo di intervento, sembra manifestarsi però una incapacità di fondo ad instaurare una relazione d'aiuto che, seppur iniziata in condizioni di obbligo e di coazione, prima o poi deve abbandonare questa cornice per far evolvere il rapporto in una direzione che, senza un substrato minimo di fiducia reciproca, non ha altrimenti possibilità di esito positivo, nemmeno nell'interesse del minore coinvolto.

Paola Milani, in un interessante contributo in questo numero su una nuova prospettiva di campo nel lavoro sociale, l'educazione familiare, dice: "Assistiamo a degli allontanamenti di minori dalla famiglia d'origine che, talvolta, sembra di poter definire "spensierati", in quanto mancano del presupposto che sia prima che eventualmente dopo l'allontanamento stesso, si può lavorare con quella famiglia, dandole fiducia, mettendola al centro dell'intervento, in un'ottica di *partenariat*", concludendo con una domanda che è il focus dell'approccio della riunificazione familiare: "cosa si fa con le famiglie problematiche prima di dare un bambino in affido? E dopo averlo dato a famiglia o a comunità, come e quanto si sostiene la famiglia d'origine perché possa raccogliarlo?".

3. IL DIRITTO DEL MINORE ALLA "PROPRIA" FAMIGLIA: SEMPRE E COMUNQUE?

Uno degli aspetti che più possono lasciare perplessi ad una lettura certamente superficiale nell'affrontare la riunificazione familiare è che, sia nei principi che in tutte le strategie operative, grande enfasi viene data alla famiglia d'origine, grande importanza viene attribuita alla relazione del minore con la "sua" famiglia, pur avendo attenzione poi a definirla non solo come entità in sé di famiglia "biologica", ma in forma "relativa" dal punto di vista del minore. Uno dei capisaldi è costituito infatti dal ritenere famiglia e genitori essenzialmente le figure significative per il minore, coloro che rappresentano dal suo punto di vista, nel suo dominio di significato la funzione genitoriale.

Per la situazione italiana, questo accento sulla famiglia di origine evoca l'urgenza del colmare un gap che in questi anni è rimasto irrisolto: passare anche sul piano operativo ad un'ottica che riconosce realmente ciò che già la legge 184/83 dice all'art. 1, che "Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia", passando, sempre qualora sia giudicato possibile, ad occuparsi finalmente e in concreto della famiglia d'origine del minore sottoposto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile.

Ci si chiede quindi di rispondere a quel quesito fondamentale, che impregna poi in maniera sostanziale il modello della riunificazione familiare "la famiglia originaria? perché? sempre? o altrimenti quando?".

Nel contributo ospitato in questa rivista a lettura del modello, Alessandra Riso comincia ad introdurci nella risposta, sostenendo a questo riguardo che "se l'obiettivo è il benessere del minore, la condizione migliore per garantirlo consiste nel garantirgli il diritto di mantenere il suo mondo della vita, ovvero nel rispettare la sua storia di vita, che è storia di quei legami familiari" a patto che "questo lo caratterizzi nella sua identità e a patto che ne rispetti la sua identità umana". Occorre, secondo la Riso, contestualmente garantirsi che questa sua caratterizzazione non infici minimamente il suo progetto di vita, che il suo progetto di vita non ne sia bloccato. Allora, "la famiglia d'origine è in quest'ottica percepita come il miglior mondo possibile, ma a patto che possa garantire i livelli indispensabili di sicurezza psicologica e fisica".

Paola Milani, nel contributo già citato sull'educazione familiare (di indubbia spendibilità nel campo del lavoro preventivo con genitori e famiglie, ma con applicazioni, in specie all'estero, anche con famiglie "problematiche") introduce la necessità, insita nel modello che qui trattiamo, di mutare prospettiva nel lavoro sociale con le famiglie, di cambiare paradigma, dall'assistenziale-sanitario al pedagogico, dal clinico all'educativo: "Nel nostro paese l'educazione familiare fatica a decollare in quanto, nonostante l'ampia documentazione esistente del fatto

che il sostegno sociale è utile ai genitori, è più diffuso un modello di intervento clinico basato sulla cura delle patologie, dei deficit delle famiglie. L'educazione familiare si basa su un modello propriamente educativo fondato sul sentimento, cioè di competenza e di fiducia del genitore e sulla valorizzazione del suo ruolo, in cui si agisce per promuovere la salute delle famiglie, per attivare le loro risorse in un'ottica di *empowerment*".

Come svilupperà bene ancora la Risso nel contributo, l'accento sulla famiglia d'origine richiede che si operi una distinzione, che è poi essenzialmente una distinzione concettuale di tipo etico: non è in discussione sul piano dei valori la superiorità dell'individuo rispetto al gruppo, del bambino e del minore rispetto alla sua famiglia, del minore rispetto al suo gruppo originario e primigenio, la famiglia.

Il dato certo comunque è che, al di là delle distinzioni concettuali tra individualismo e personalismo, tra il termine individuo e il termine persona (Prezioso A., 1997), le acquisizioni del pensiero occidentale degli ultimi decenni tendono a fondere queste due visioni antropologiche perlomeno come necessitanti l'una all'altra, se è vero che l'individuo in sé e da sé non esiste, non esiste e non si dà costruzione di identità se non in rapporto, definita dall'alterità, cioè l'individuo non esiste nel significato se non come persona, cioè nel suo essere essenzialmente e in quanto essenza di relazione con e tra parti, relazione mente-corpo, relazione io-tu, io-tu-altro.

Il problema aperto è che la trasformazione, sul piano culturale-antropologico, cioè di immagine di uomo come individuo e persona, necessita anche di trasformazioni in questa logica sul piano giuridico, a proposito di quelli che sono chiamati oggi diritti di cittadinanza. Sul piano procedurale-normativo, l'evoluzione è infatti più lenta; si è ancora fermi al vecchio modello fondato sulla presunzione di una contrapposizione di bisogni/interessi tra individui con uguali diritti. Così fa intendere Marisa Malagoli Togliatti (1996) quando afferma che "nell'ambito della recente riflessione sui nuovi diritti di cittadinanza, si è manifestata l'esigenza di rivedere l'obsoleta dicotomia tra diritti individuali e diritti collettivi, introducendo la categoria dei diritti relazionali connessi con le trasformazioni della famiglia".

Nella famiglia infatti i diritti e i doveri che ciascun soggetto ha come persona si esercitano in relazione ai diritti e ai doveri degli altri. Secondo questa prospettiva, quindi - e non vi è chi non veda quanto oggi questo sia sacrosanto - garantire i diritti dei minori in quanto figli significa garantire la funzione genitoriale e il suo esercizio, significa garantire vita dignitosa per gli adulti, perché solo adulti che vivano una vita degna di essere chiamata tale possono trovarsi nella condizione di poter esercitare altrettanto dignitosamente la funzione di genitori. Nel campo stesso della tutela del minore, basti ricordare il cambiamento di significati

sul piano culturale evidenziatosi con il comparire in certi spot pubblicitari delle linee telefoniche di segnalazione dell'abuso anche del genitore maltrattante, là dove prima compariva solo un bimbo abusato.

Quindi, sia dal punto di vista della responsabilità che da quello dell'esigibilità del diritto è ormai indubbio come non possano più leggersi e tradursi nel concreto se non in strettissima reciprocità; nel corso di questi decenni si è assistito nell'evoluzione della società ad una accelerazione di questo processo e questo in tutti i campi della vita sociale, sia in quello della famiglia che in quello della vita quotidiana. Nel campo dei conflitti, per esempio, si constata che un buon numero di questi sono sempre più conseguenza, ad una lettura non superficiale, non di un diritto violato o della colpa di taluno, ma del contesto, come forma in cui si struttura la relazione tra umani, della vita comune, della vita collettiva.

Ma qual è la funzione dello Stato e dei suoi organi, nell'esercizio duplice della funzione di controllo e in quella di aiuto, rispetto ai diritti del minore e a quelli della sua famiglia? Alfredo Carlo Moro (1995) nell'inquadrare i principi ispiratori dell'intervento statale nel garantire contestualmente il diritto del minore e della famiglia avverte che "la sacrosanta autonomia della famiglia non può trasformarsi in sostanziale autarchia; il giusto riconoscimento che questa comunità naturale deve potersi liberamente autoregolamentare non può significare che la famiglia debba essere riconosciuta come porto franco in cui abbiano legittimazione tutte le onnipotenze e eventuali prevaricazioni di un membro sull'altro".

E, pur nella superiorità etica, a riprova comunque della responsabilità sociale, e istituzionale in primis, come funzione regolatrice di tutela della persona ma anche di promozione di luoghi familiari che contribuiscano al suo pieno sviluppo, lo stesso autore afferma che "intervenire quando si sia appurato che carenze familiari possono gravemente compromettere lo sviluppo umano di un ragazzo e portarlo ad un aborto psichico dopo la nascita fisica non significa fare dello Stato un guardiano notturno ma solo un doveroso strumento di garanzia dei diritti fondamentali della persona" e aggiunge subito dopo che "sostenere adeguatamente la famiglia in difficoltà è impegno primario di uno Stato sociale che non può non riconoscere che, per godere effettivamente della libertà, è necessario assicurare la liberazione da tutte quelle condizioni negative che di fatto possono impedire lo sviluppo della personalità umana e delle aggregazioni sociali in cui essa si esprime e si sviluppa".

4. L'AIUTO ALLA FAMIGLIA D'ORIGINE

Dunque anche negli interventi che separano minore e famiglia, che chiedono distinzione pur sofferta per portare chiarezza tra legami che rischierebbero

altrimenti di produrre ancor più grandi sofferenze ai più deboli, è necessario man-tenere, tenere “insieme”, con-tenere e rimandare a quegli stessi legami come fondanti l'identità dell'uno e degli altri.

E questa attenzione non va posta concettualmente solo nel definire le politiche di prevenzione - “liberazione da tutte le condizioni negative” di cui si diceva poc'anzi - , ma nel disegnare anche le linee orientatrici e gli interventi a tutela e riparazione di traumi profondi, come nel caso di minori abusati e violati. A sostegno di questa inestricabilità del rapporto minore-famiglia come fondante l'identità dell'individuo, da tenere in alta considerazione anche in questo delicato campo di intervento, Valeria Ugazio (Ugazio V., Vadilonga F., 1996), nel constatare che “c'è la tendenza a sradicare troppo rapidamente il minore dal suo contesto familiare”, afferma poi che “l'io si incarna nella relazione; l'individuo è essenzialmente figlio, in una dimensione ecologica e quindi va delineato innanzitutto nelle sue appartenenze, non disconnesso ed isolato”, perché “le appartenenze non sono tratti contingenti, sono il punto di partenza. La rabbia e la violenza sono sempre lette in funzione della particolare posizione che l'individuo ha nel gruppo di cui fa parte: non sono tratti permanenti, ma costituiscono una trama narrativa che vede spesso l'individuo alle prese con i propri contesti originari, in cui la sua vita individuale non è che il pezzo di una narrazione interconnessa. L'abuso stesso è nella trama narrativa dei propri contesti di vita”. E conclude con un'affermazione che è il fondamento stesso, tra l'altro, di tutte le pratiche oggi inquadrabili sotto la definizione di mediazione, tra vittima e autore del reato, per esempio nel campo penale, “un certo tipo di interpretazione e di lettura, un'ermeneutica sistemica può aiutare a far sì che il minore, pur avendo subito una violenza da una famiglia brutale, possa perdonare i suoi genitori e considerarli, in un contesto più ampio, a loro volta delle vittime”.

Vadilonga (1996) infine, accentuando l'aspetto operativo, dice: “Il minore è ecologicamente connesso al sistema familiare: quando la famiglia funziona male, il primo vero modo per aiutare un minore la cui famiglia è in crisi è quello di aiutare il nucleo familiare stesso ad uscire dalla crisi, restituendo al minore, dove ciò sia possibile, il suo contesto originario di vita”.

5. L'AFFIDO FAMILIARE E IL RIENTRO NELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

L'affidamento familiare si è sviluppato con riferimento a diversi problemi e tocca molte aree, così come si sta sviluppando, in specie negli anni recenti grazie prevalentemente al contributo delle associazioni familiari, nelle forme più varie.

Tiziano Vecchiato (1997), affrontando alcune questioni inerenti l'affidamento come uno degli strumenti maggiormente qualificanti sotto diversi

piani nel campo degli interventi a tutela dei minori, dice “La situazione più diffusa è quella di affidamento prolungato, connesso a gravi difficoltà educative della famiglia che non rendono possibile un rapido rientro a casa. In questi casi i servizi locali dovrebbero intervenire in modo da garantire un aiuto continuativo alla famiglia d’origine, preparando il rientro in famiglia. A volte tuttavia, a causa del perdurare dei problemi, l’affido si protrae per molto tempo anche fino alla maggiore età del ragazzo”.

Sempre Vecchiato ricorda che “fra i pochi dati disponibili su scala nazionale, si possono citare quelli relativi ad un rapporto presentato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel 1993, in cui il numero degli affidi risulta pari a 8.762” e da questi dati emergono due elementi notevoli di riflessione critica: “il fatto che la maggior parte degli interventi abbia durata superiore ai tre anni, cioè oltre la logica dell’intervento temporaneo, e la bassa percentuale di rientri in famiglia. Su un totale limitato di risposte alla domanda circa la conclusione dell’affido con rientro in famiglia o meno, si evidenzia che meno della metà degli affidi, di cui si conosce la conclusione, si è risolto con un rientro in famiglia”.

Vecchiato sostiene che la difficoltà, soprattutto concettuale, di lavorare con la famiglia d’origine per una riunificazione, vede appunto sacrificata soprattutto la fase del rientro nelle diverse forme, da quello fatto di incontri e visite distanziate nel tempo e in condizioni di protezione a quello di riaccoglienza definitiva del minore nel nucleo familiare. Si verifica nei fatti che:

- i rientri sono in genere gestiti in modo episodico, intuitivo e quindi a forte rischio di fallimento,
- il momento del rientro è vissuto come la conclusione di un intervento di separazione e non è vissuto come una fase in cui è ancora indispensabile l’azione di sostegno al minore e alla famiglia per garantire efficacia ai precedenti investimenti;
- questo fatto poi, vissuto come un obbligo imposto dall’autorità giudiziaria attraverso revoche di provvedimenti precedenti, rende difficilmente praticabile la condivisione di un progetto di rientro, con forti ricadute anche sull’attività professionale degli operatori sociali, esponendo il bambino o il ragazzo all’esperienza del rifiuto o a tensioni insostenibili e pregiudizievoli per l’equilibrio psicofisico.

La mancanza nel nostro paese di attenzione sistematica al lavoro con la famiglia d’origine e alla fase del rientro produce come conseguenza che “la funzione percepita dei servizi nella pubblica opinione è più quella di separare i minori dalle loro famiglie che non quella di operare in vista della loro tutela, per garantire il ritorno in una famiglia in cui le relazioni siano restaurate” (ibidem, 1997). Detto in altri termini, è certamente riconosciuta ai servizi una indubbia

capacità di “separare”, come necessaria fase di aiuto, quando , come detto prima, occorre fare chiarezza attorno a “legami collusivi”, a “relazioni pericolose”, che sono tali soprattutto per i più deboli. Mentre è certo che, lasciando da parte i clamori di certi mass-media in alcuni talk-show dove il conflitto familiare o la difesa del più debole contro la presunta arroganza delle istituzioni risponde solo ad esigenze di tutela dell’Auditel - con risibili ricadute sulla tutela effettiva dei più deboli - è riconosciuta meno la funzione di ri-unire, di lavorare, ove possibile, sull’evidenziare e potenziare le risorse della famiglia.

Nel modello di riunificazione familiare si identifica tra le linee-guida l’operare secondo “un approccio per punti di forza” che si sostanzia “nell’assumere la presenza di una competenza interiore e di una razionalità proprie nel comportamento delle persone, nella fondamentale convinzione che tutte le famiglie hanno i loro punti di forza (potenzialità, energie...), nel riconoscere che l’enfasi su risorse e potenzialità consente di evidenziarne altre e che le soluzioni che la famiglia trova da se stessa sono potenzialmente le più efficaci e le più durature” (Maluccio et al., 1994).

Concludendo, Carla Meda, nel suo già citato contributo, afferma che “anche se dovrebbe essere implicito sempre che la famiglia d’origine deve essere tenuta ben presente in tutto il percorso dell’intervento sociale, in realtà questo avviene poco e, anche per questo motivo, con il proseguire dell’intervento la distanza per la riunificazione familiare aumenta sempre di più fino a diventare un percorso impossibile”. Imputa questa condizione ad una assenza di cultura, rilevando che “sono stati messi in atto molti interventi di appoggio e sostegno alle famiglie affidatarie e ai minori affidati e quasi nulla per le famiglie d’origine”. E conclude sostenendo che il punto fondamentale è che “soltanto quando il concetto di riunificazione sarà diventato un abito mentale i servizi saranno in grado di metterlo in atto”.

In questo senso la realtà italiana si dimostra carente, mentre esperienze su questo tema sono in corso in altri paesi europei e nordamericani. Tra tutti questi certamente un posto di rilievo è rappresentato dagli studi di Anthony Maluccio e dei suoi collaboratori sul tema della *family reunification*, presso il Boston College e altre università americane, che sono appunto oggetto della presente pubblicazione.

Altri riferimenti esemplificativi sono costituiti comunque anche dagli studi di Spencer Millham, Michael Little, Roger Bullock, che hanno coordinato le ricerche e sperimentazioni della Dartington Social Research Unit, nel Regno Unito, sviluppate in modo comparativo anche con altri centri di studio, distribuiti in vari paesi europei e di recente anche al di fuori dell’Europa.

Si possono inoltre richiamare anche le indagini promosse dall’Eusarf (European Scientific Association on Residential and Foster care for Children and Ado-

lescents), che è impegnata sullo stesso terreno e che ha recentemente sintetizzato alcuni risultati in un volume (Colton M.J., Hellinckx W., 1993), la cui sezione italiana è stata curata dalla Fondazione "E. Zancan".

6. LA RIUNIFICAZIONE FAMILIARE: UNO SGUARDO D'INSIEME

6.1. L'evoluzione dei servizi per minori negli USA

Sembra opportuno a questo punto fornire alcuni elementi del contesto nel quale si è sviluppato l'approccio della riunificazione familiare, in specie l'itinerario compiuto nella realtà dei servizi nordamericani dagli anni '50 ad oggi nell'assistenza ai minori.

L'evoluzione nella realtà statunitense si può riassumere così, attingendo integralmente dalla analisi contenuta nel testo di A. Maluccio, B. Pine, R. Warsh *Together again*, edito dalla Cwla di Washington nel 1993:

- gli anni dell'istituzionalizzazione (1940-1950);
- la scoperta della dimensione "abuso" e l'accento sulle misure di investigazione e di protezione con l'incremento del collocamento dei minori fuori dalle loro famiglie (1950-1960);
- gli esiti delle ricerche da cui risultava la difficoltà dell'affidamento familiare a mantenere la caratterizzazione di intervento limitato nel tempo (1950-1960);
- la nascita di un movimento per i diritti civili e per la tutela dei minori (iniziato negli anni '60 e allargatosi poi negli anni '70); la pubblicazione nel 1978 di *Children without Homes* (Knitzer and Allen) ebbe un tremendo effetto, alla pari di quanto successe per il movimento abolizionista con il libro *Uncle Tom's Cabin* e l'intero sistema di assistenza ai minori si trovò sotto accusa, provocando conseguenti richieste di cambiamenti, riforme sostanziali;
- il rinascere di un interesse per la famiglia (a metà degli anni '70), con l'annuncio del Presidente Carter che la famiglia sarebbe stata la sua prima preoccupazione e con l'enorme successo nella cultura popolare delle saghe familiari televisive o cinematografiche come *Radici*, *Kramer contro Kramer*, *Gente comune*, *Falcon Crest* e *Dallas*;
- la deistituzionalizzazione (1970) come principale guida per le politiche sociali e le politiche di assistenza ai minori centrate realmente sulla famiglia;
- il nascere nelle politiche sociali e nei programmi di aiuto ai minori del movimento della Programmazione a carattere permanente - *Permanency planning*, centrato sul principio che ad ogni minore dovrebbe essere garantita una famiglia con caratteri di permanenza ("nessun minore è inadottabile" fu la parola d'ordine del momento). Il primo effetto fu su un'espansione notevole dell'adozione; alcune ricerche in questo periodo (tra cui una dello

stesso Maluccio del 1986 in Maluccio et al., 1994) dimostrarono che i parenti e i genitori si erano ritirati dalla cura dei propri figli, oppressi da sentimenti di alienazione, perdita, colpa e impotenza derivanti dalla separazione dai loro figli decisa dalle istituzioni, mentre avrebbero potuto, se adeguatamente sostenuti, tenerli con sé e occuparsi di loro. Nacque qui l'esigenza di coniugare la programmazione permanente non solo con l'adozione e l'affidamento, ma anche lavorando per il mantenimento dell'integrità familiare e per la riunificazione familiare (*family preservation e family reunification*);

- l'esito della rivoluzione nel sistema di assistenza ai minori fu la Public Law 96-272 del 1980, che codificò questa nuova visione dei servizi per i minori in una legge quadro che prevedeva essenzialmente:
 1. servizi intensivi a domicilio per mantenere i minori a casa loro e prevenire gli allontanamenti;
 2. una riconcettualizzazione dell'affidamento familiare come servizio temporaneo ai genitori (anziché "vuoi far da genitore ad un bambino in casa tua?" la nuova parola d'ordine fu "aiuta una famiglia a tornare insieme");
 3. la valutazione di ogni minore e della sua famiglia;
 4. un progetto con caratteri di permanenza e con chiari e definiti limiti di tempo;
 5. la contrattazione con i genitori e gli altri coinvolti nel sostegno in modo che a ciascuno fosse assolutamente chiaro il progetto e le aspettative;
- nel disegno complessivo di ridimensionamento del welfare state introdotto dalla nuova amministrazione reaganiana, la riduzione delle risorse per i programmi di aiuto alle famiglie comportò l'indebolimento delle possibilità della legge quadro (seconda metà anni '80);
- la consapevolezza della riunificazione familiare, come "un lavoro essenziale in tempi impossibili", in cui due sfide restano dominanti: trovare le risorse e i sostegni per le famiglie per le quali si reputi possibile la riunificazione e mantenere unite piuttosto che ri-unire le famiglie, cioè lavorare perché non sia necessario operare riunificazioni, in ultima analisi operare perché siano garantiti i diritti di tutti i minori a partire dalle fasce più deboli della popolazione.

6.2. *La riunificazione familiare: un setting inesplorato per un approccio educativo*

La riunificazione familiare, così come descritta più avanti da Maluccio e Warsh, ma anche come interpretata dal contributo di Risso e indirettamente da quello di Milani, si configura come la possibilità da parte dei servizi di sperimen-

tare un setting altrimenti inesplorato, o solo intravisto in alcune esperienze ancora sporadiche come l'assistenza domiciliare a minori, setting che si situa entro due grandi direttrici: un lavoro approfondito e accurato con le famiglie nel loro contesto naturale, il domicilio o l'incontro, in setting - letteralmente "contesto di ricerca", in psicoanalisi, da cui mutua "area spazio-temporale vincolata da regole che determinano ruoli e funzioni in modo da poter analizzare il significato affettivo dei vissuti del paziente in una situazione specificamente costruita per questa rilevazione" - cioè a loro più confacenti e meno strutturati; un contestuale approccio pedagogico, centrato essenzialmente sull'empowerment "educativo" della famiglia, che a partire dal lavoro sulla correzione o sull'acquisizione di nuove abilità di cura e di accudimento si sposta, passando attraverso l'espressione e la "elaborazione" dei sentimenti negativi che nutrono reciprocamente, nella sperimentazione di nuovi patterns relazionali, che consentano un modo accettabile, "sufficientemente buono", di stare insieme.

Ancora Salvador Minuchin, nello stesso articolo citato in precedenza (1992), ci viene in soccorso nel confermare la straordinaria possibilità di questo approccio, leggendolo da par suo sotto il filtro di un nuovo approccio "terapeutico". Parla Minuchin, descrivendo l'evoluzione delle pratiche di terapia familiare sistemica negli Stati Uniti, di una nuova schiera afferente al sistema assistenziale, quasi sconosciuta al gruppo dirigente dei terapeuti familiari, e contrapposta con grande ironia e attenzione al nuovo che si affaccia ai terapeuti dei servizi di salute mentale. "Entrambe (le terapie familiari) si interrogano sulla natura della realtà in terapia, sui pericoli di un intervento da esperti, sul condizionamento terapeutico, ma con pratiche molto diverse. Il terapeuta dei poveri non è distante, entra nella famiglia, diventa un membro del sistema, ne impara i modelli, la cultura e il linguaggio, funziona da sostegno e da aiuto, da insegnante, dà e raccoglie informazioni conversando con le famiglie, condividendone gli affetti, l'irrazionalità, le preoccupazioni e i disagi. Il terapeuta libero se ne sta, invece, confortevolmente distante, è un esperto di dialoghi, di significati necessari a riscrivere la storia, ma senza imporre o influenzare. Mentre il terapeuta dei poveri affronta le realtà concrete, occupandosi di famiglie "ben radicate" nella società, il nostro terapeuta "libero", che sa che non possiamo afferrare la realtà, tratta con i costrutti universali".

E prosegue così la descrizione, confermando le linee della Legge quadro del 1980: "Nell'ultima decade, soprattutto negli ultimi cinque anni, dei terapeuti, soprattutto assistenti sociali che lavorano con questi cittadini che usufruiscono dell'assistenza dello Stato, hanno cominciato ad esplorare la possibilità di cambiare l'orientamento dell'assistenza sociale dando vita a servizi "basati sulla famiglia", che hanno certe caratteristiche comuni. L'accento è posto sul lavoro:

- a domicilio;

- nei momenti di crisi;
- con impiego intenso del tempo, pochi casi, in modo da impiegare tutto il tempo necessario con ciascuna famiglia e rintracciabile a tutte le ore;
- terapia limitata nel tempo da 2 a 6 mesi.

Questi programmi offrono una alternativa al ricorso alle istituzioni che è più oneroso dal punto di vista economico". E prosegue dicendo "I presupposti con cui si muovono sono un misto di concetti tratti dalla teoria sistemica, dalla teoria dell'informazione, da approcci comportamentisti e rogersiani, utilizzati in diversa combinazione con i principi dell'attivismo sociale".

6.3. *Gli elementi salienti della riunificazione familiare*

In conclusione, rimandando alla lettura approfondita ed esauriente del testo originale, è opportuno sommariamente trattare gli aspetti salienti del modello di riunificazione familiare, accompagnandoli da considerazioni che aiutino a contestualizzarne la portata e a comprenderne le peculiarità, con attenzione anche ai possibili scenari che anche nel nostro Paese recenti riforme aprono a somiglianza del sistema nordamericano. Per tutte, l'introduzione nel sistema di welfare di elementi di privatizzazione, così come di strumenti di redistribuzione delle prestazioni dello Stato sociale in rapporto a parametri di reddito (es. sanitometro) certamente ci portano verso una necessaria riformulazione anche degli interventi di cui stiamo parlando, non fosse altro solo per la valutazione dei costi degli interventi stessi del sistema di tutela dei minori.

Gli elementi sono volutamente commentati solo in questo modo, per rispetto alla esigenza che ciò venga fatto solo a conoscenza non epidermica del modello e dopo averne eventualmente sperimentato alcune tra le prospettive più significative. Contestualizzare un approccio nella situazione italiana comporta una operazione, che evidenziate e accantonate le differenze di tipo normativo e di assetto dei servizi, si centri sulla originalità dell'apporto e sotto il profilo culturale-antropologico (centralità della persona-utente come soggetto coinvolto dall'inizio della presa in carico sino alla valutazione delle prestazioni, sino al trasformarsi in "docente" degli operatori) e sotto quello della metodologia e della strumentazione.

Come rileverà Meda nel suo contributo, l'approccio in questione si rivela una piacevole riscoperta di principi e valori tipici del servizio sociale, come l'autode-terminazione dell'utente/cliente a tutti i livelli, compreso quello, solo accennato nel seminario di Malosco, della "valutazione condivisa".

Il modello proposto trova un punto di forza caratteristico nel percorso metodologico e nella strumentazione operativa. Ma certamente il passaggio fonda-

mentale, proprio per evitare operazioni di mera imitazione del modello straniero o di omologazione culturale, è proprio quello della assimilazione sul saper essere, in particolare dell'assistente sociale, ma anche dell'educatore. Già qui, a proposito delle differenze nel sistema dei servizi, nel contesto statunitense l'assistente sociale svolge esplicite funzioni pedagogiche, che nella nostra situazione invece si fanno confluire su una professionalità specifica, che è quella dell'educatore.

Principi e componenti della riunificazione familiare

- La riunificazione familiare è un processo pianificato di ricongiungimento di minori, collocati fuori casa, con le loro famiglie attraverso una varietà di servizi e sostegni ai bambini, alle loro famiglie e alle famiglie affidatarie o altri che abbiano fornito sostegno. Ha lo scopo di aiutare il minore e la sua famiglia a raggiungere e mantenere, in un tempo dato, il proprio livello ottimale di ricongiungimento; prevede differenti livelli, caso per caso, dal rientro in toto del minore nel sistema familiare ad altre forme di rapporto, come le visite, gli incontri e qualunque altra forma che affermi comunque l'appartenenza del minore alla sua famiglia;
- richiede una ridefinizione del concetto di famiglia, perché è famiglia ciò che il minore definisce adulto o persona significativa per sé, essenzialmente dal suo punto di vista;
- richiede a operatori sociali, del sistema professionale, solidaristico o del volontariato in genere, di cambiare atteggiamento verso la famiglia e i genitori: si definisce il genitore, affidatario ma anche naturale, come "collega" dell'operatore.

Le caratteristiche dell'operatore sociale della riunificazione familiare

- All'operatore (nel contesto americano assistente sociale appartenente all'ente, generalmente privato, sono gli enti privati, generalmente Fondazioni, a gestire gli affidamenti familiari) sono attribuite chiare responsabilità in ordine ad ottenere, contrattare, coordinare e valutare i servizi acquistati;
- l'operatore sociale o il *social worker*:
 - è quindi il negoziatore con le agenzie e con i fornitori di servizi, è quindi case-manager a tutti gli effetti e infatti assiste i genitori perché imparino a rapportarsi con gli altri servizi e sistemi, il giudiziario in primis,
 - ha competenze specifiche nella riunificazione familiare, ma anche generali in campi attinenti l'assistenza ai minori: la terapia familiare, l'abuso minorile, le questioni legali;

- studia il proprio approccio alla famiglia, a partire dalla propria biografia familiare o genitoriale.

L'ente deve globalmente condividere la strategia della riunificazione familiare

- Il finanziamento del progetto deve garantire la disponibilità delle risorse per acquistare i servizi necessari;
- ai fini del raggiungimento degli obiettivi, occorre che siano forniti, direttamente o da altri enti, servizi e aiuti diversi, di tipo *hard* (alloggio, assistenza economica, ecc.) e di tipo *soft* (consulenza, informazione, ecc.);
- l'intervento è valutato nei costi da un *funding program* e quindi ha un inizio, una fine, un costo, il che comporta evidentemente una valutazione anche economica di ogni atto e passo della riunificazione familiare;
- gli ostacoli alla riunificazione sono in visione sistemica, interni ed esterni, materiali ed immateriali.

Le linee di intervento con genitori, famiglie e minori

- La programmazione per la riunificazione familiare è partecipata, ogni passo è attuato in una sorta di consenso informato, anche degli interventi su cui la famiglia può non concordare;
- la disponibilità alla riunificazione familiare va valutata attraverso anche una approfondita valutazione dell'ambiente familiare allargato e della comunità locale ove la famiglia è inserita;
- la valutazione viene fatta con la famiglia;
- si formula un accordo tra genitori, minori, famiglia naturale e affidataria e fornitori dei servizi;
- si aiutano i genitori, i familiari, il minore a lavorare per obiettivi, si spiega ogni passo e i motivi dell'allontanamento e del ricongiungimento a tutte le persone significative;
- si aiutano genitori e minore ad apprendere modalità di rapporto con l'Autorità giudiziaria;
- il minore, i genitori, la famiglia affidataria tengono ciascuno un diario (*life-book*);
- prima di consentire un ritorno a casa o una visita di un minore gravemente "abusato" si elabora un piano per la sicurezza del minore e si prevede anche prima della visita l'opportunità per il minore di esercitarsi ad attuarlo;
- le visite - intese come visite a casa o incontri più o meno guidati - sono il centro di tutti i progetti per riunire le famiglie. Con le visite si aiuta a mantenere i legami familiari e nello stesso tempo si offre ai membri l'opportunità di

imparare a mettere in pratica nuovi comportamenti e nuovi modi di comunicare. Sia che i minori possano o meno ritornare a casa, con le visite si mantengono certi legami con i familiari comunque essenziali per la crescita del minore.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Battistacci G. (1985), *Interventi dei servizi e interventi giurisdizionali a tutela dei minori soggetti a varie forme di abuso*, in: Battistacci et al., *L'abuso e la violenza all'infanzia*, Fondazione "E. Zancan", relazione pubblicata anche in "Servizi Sociali", n. 4-5/1997.
- Bonafé-Schmitt J.P. (1992), *La mediation: une justice douce*, Sylos Alternative, Parigi.
- Colton M.J., Hellinckx W., a cura di (1993), *Child Care in the Ec. A country-specific guide to foster and residential care*, Arena Ashgate, Aldershot, England-Usa.
- Di Ciò F., *Un modello "mite" di giustizia: la mediazione penale minorile*, "Prospettive sociali e sanitarie", n. 4/1998, Milano.
- Malagoli Togliatti M., *La mediazione familiare e altri metodi di aiuto alle coppie in crisi*, "Servizi Sociali", n. 5-6/1996.
- Maluccio A., Warsh R., Pine B.A. (1993), *Together again, Family reunification in foster care*, The Child Welfare League of America, Washington DC.
- Maluccio A., Warsh R., Pine B.A. (1994), *Teaching family reunification*, The Child Welfare League of America, Washington DC.
- Minuchin S., *La storia riscritta della terapia familiare*, in "Terapia della famiglia", n. 38/1992, ITF, Roma.
- Moro A.C. (1995), *La politica del diritto per la famiglia e il minore*, in: Bianchi E., Vernò F., a cura di, *Le famiglie multiproblematiche non hanno solo problemi*, Fondazione "E. Zancan", Padova.
- Prezioso A., *Lo Stato è sociale: glossario*, in "Servizi sociali", n. 3/1997.
- Ugazio V., Vasilonga F., *Minori e tutela*, sintesi a cura del CISF del seminario su: "Minori a rischio e interventi di tutela", in "Vivere oggi", n. 10/1996.
- Vecchiato T., *L'affido nel quadro degli interventi per l'età evolutiva*, in "Politiche Sociali", n. 2/1997.